

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1958

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

VITELLI, GALGANO, CAPUA, MATARRESE, TINAGLI, VARGIU

Modifiche alla legge 31 ottobre 1965, n. 1261, e altre disposizioni concernenti l'indennità spettante ai membri del Parlamento e le risorse conferite ad essi e ai gruppi parlamentari per lo svolgimento del mandato rappresentativo

Presentata il 16 gennaio 2014

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le finalità della presente proposta di legge sono, in sintesi, le seguenti:

1) ridurre l'ammontare dell'indennità spettante ai membri del Parlamento;

2) conferire chiarezza e trasparenza alla materia e sanare le distorsioni esistenti nell'attuale sistema di erogazione dei fondi aggiuntivi erogati ai singoli parlamentari per l'esercizio del mandato rappresentativo;

3) adottare per legge, sulla materia indicata al numero 2), almeno finché rimarrà in vigore l'attuale sistema di bicameralismo paritario, una disciplina uniforme per i due rami del Parlamento, laddove la regolamentazione dell'indennità

parlamentare e dei fondi accessori è attualmente disciplinata in modo per lo più difforme per i due rami del Parlamento, nonostante che non siano dissimili le attività e le funzioni svolte dai deputati e dai senatori;

4) ridurre la dotazione attribuita ai Gruppi parlamentari;

5) stabilire precise regole di trasparenza nell'uso delle risorse messe a disposizione dei membri del Parlamento.

Riduzioni dei costi del personale parlamentare e dei Gruppi sono state realizzate negli ultimi anni: esse non sono state tuttavia sufficienti a rispondere alla richiesta di sobrietà che proviene da una gran

parte dei cittadini (un recente sondaggio dell'ISPO rivela che per ben l'81 per cento degli italiani la riforma più urgente per tagliare la spesa pubblica è ridurre le indennità dei parlamentari), né ad allineare i costi delle istituzioni rappresentative italiane con quelli dei corrispondenti organi dei maggiori Stati europei.

Proposte di legge volte a ridurre i costi legati all'indennità parlamentare e all'insieme delle risorse assegnate ai membri del Parlamento sono state presentate durante la passata legislatura, senza tuttavia produrre decisioni condivise e atti normativi di riforma.

È ora che venga dato un segnale forte che la politica, mentre chiede sacrifici ai cittadini, è disposta a rinunciare a qualcosa e a dare l'esempio.

Illustriamo in modo più dettagliato i contenuti della proposta.

Per quanto riguarda l'indennità, occorre premettere che attualmente l'indennità lorda riconosciuta ai deputati è pari a circa 10.435 euro mensili per dodici mensilità. Su tale somma sono effettuate le dovute ritenute previdenziali (pensione e assegno di fine mandato: circa 748 euro mensili), assistenziali (assistenza sanitaria integrativa: circa 525 euro mensili) e fiscali (imposta sul reddito delle persone fisiche e addizionali regionali e comunali, la cui misura varia in relazione al domicilio fiscale del deputato). L'importo netto mensile dell'indennità risulta pari a circa 5000 euro. Per i deputati che svolgono un'altra attività lavorativa, l'importo netto ammonta a circa 4.750 euro.

Noi proponiamo che i membri del Parlamento (senza distinzioni fra i trattamenti dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica) ricevano per l'esercizio delle loro funzioni un'indennità lorda mensile, per dodici mensilità, corrispondente alla retribuzione mensile lorda attribuita ai professori universitari ordinari a tempo pieno, inquadrati nella I fascia, classe 14/2 (escluse la tredicesima mensilità, l'indennità integrativa speciale e l'assegno aggiuntivo), che attualmente ammonta a 7.106 euro. Ne discende una riduzione di circa il 30 per

cento dell'indennità attuale. Riteniamo tale compenso congruo e ragionevole non solo alla luce delle difficoltà economiche nelle quali si dibatte il nostro Paese, ma anche rispetto alle indennità accordate in altri Stati: l'indennità lorda mensile assegnata ai deputati è pari a euro 7.100 in Francia, euro 7.668 in Germania, euro 2.813 in Spagna (Fonte: *Attività e risultati della Commissione sul livellamento retributivo Italia-Europa, Relazione al 31 dicembre 2011*, pagina 16).

La nostra proposta prevede, inoltre, che le indennità aggiuntive eventualmente riconosciute ai membri del Parlamento per lo svolgimento di incarichi interni delle Camere non possano in alcun caso superare, nel loro complesso, una determinata percentuale dell'indennità di base. Le indennità aggiuntive riconosciute ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica non dovrebbero superare l'80 per cento dell'indennità di base, mentre quelle riconosciute per lo svolgimento di altri incarichi interni delle Camere non dovrebbero superare il 50 per cento del medesimo importo.

Per quanto riguarda, invece, i fondi accessori accordati ai membri delle due Camere, ricordiamo che essi oggi sono in gran parte assegnati direttamente ai membri del Parlamento, senza controlli sul loro effettivo e corretto utilizzo, a differenza di quanto avviene in altri Stati europei ove una parte consistente di tali risorse è gestita direttamente dalla Camera di appartenenza. A questo riguardo, prevediamo, come già suggerito da altre proposte di legge, di ridurre i fondi attualmente assegnati direttamente ai parlamentari, sostituendoli con fondi gestiti dalle Camere, aventi destinazione vincolata per il finanziamento di spese inerenti all'esercizio del mandato.

Alla Camera dei deputati, tali fondi comprendono attualmente una serie di voci: diaria; spese di trasporto e di viaggio; spese telefoniche; rimborso delle spese per l'esercizio del mandato. Le voci considerate al medesimo effetto dal Senato della Repubblica sono invece: diaria; facilitazioni di trasporto; rimborso forfetario per

spese generali; rimborso delle spese per l'esercizio del mandato.

Per quanto riguarda la diaria, la somma attualmente erogata ai membri del Parlamento è pari a 3.500 euro mensili. Alla Camera dei deputati, essa viene decurtata di 206,58 euro per ogni giorno di assenza dalle sedute dell'Assemblea e fino a 500 euro mensili in relazione alla percentuale di assenza dalle sedute delle Giunte, delle Commissioni, del Comitato per la legislazione nonché delle delegazioni parlamentari presso le assemblee internazionali. Al Senato della Repubblica vige un sistema simile. La diaria viene comunque assegnata anche per i periodi in cui non si tengono sedute e, per intero, anche ai parlamentari residenti a Roma.

La presente proposta di legge prevede, invece, di adottare per la diaria lo stesso criterio utilizzato per i membri del Parlamento europeo, sebbene con importi diversi, dati i differenti costi da sostenere. Si prevede cioè che la diaria, in quanto rimborso delle spese di soggiorno (come previsto dall'articolo 2 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261), venga erogata nella misura massima di 200 euro al giorno per i soli giorni di seduta in cui il parlamentare risulta presente e che essa non venga accordata ai parlamentari residenti nella provincia di Roma, i quali non devono sostenere costi aggiuntivi di alloggio.

Per quanto riguarda le spese di viaggio sostenute per lo svolgimento del mandato, si propone che venga mantenuto il sistema in vigore, per il quale sono le stesse amministrazioni di ciascuna Assemblea parlamentare a pagare le spese per i viaggi effettuati dai membri della rispettiva Camera, dotati a tal fine di una tessera individuale che garantisce che le spese coperte dalle Camere siano solo quelle effettuate personalmente dai deputati e dai senatori. Si aggiunge per i parlamentari il vincolo di scegliere comunque per i loro viaggi la tariffa più conveniente e meno costosa. Intendiamo introdurre il principio che i membri delle due Camere siano tenuti a rilasciare una dichiarazione di autocertificazione la quale specifichi lo scopo dei viaggi effettuati e la loro atti-

venza allo svolgimento del mandato, dichiarando che è stata scelta la tariffa più conveniente. Proponiamo, infine, che venga adottato il principio per cui il diritto al rimborso delle spese di viaggio decade con la cessazione del mandato parlamentare.

Per quel che riguarda il rimborso delle spese per l'esercizio del mandato, alla Camera esso è direttamente corrisposto a ciascun deputato, è pari a 3.690 euro mensili ed è per metà forfetario e per metà assoggettato a rendiconto. Le categorie di spesa che devono essere attestate sono le seguenti: collaboratori, consulenze, ricerche, gestione dell'ufficio, utilizzo di reti pubbliche di consultazione di dati, convegni e sostegno delle attività politiche. È prevista a parte una somma annua di 3.098,74 per le spese telefoniche.

Presso il Senato sono previste due voci di spesa: il rimborso forfetario delle spese generali e il rimborso delle spese per l'esercizio del mandato. Il loro importo complessivo consiste quindi in una quota mensile di euro 2.090 — sottoposta a rendiconto quadrimestrale — e in un'eguale quota forfetaria — in precedenza erogata al Gruppo di appartenenza — che, a decorrere dalla XVII legislatura, è corrisposta direttamente al senatore.

Come già contemplato da una precedente proposta di legge (atto Camera n. 5501 della XVI legislatura), prevediamo che a ciascun membro del Parlamento venga assegnato un unico fondo per le spese generali connesse con lo svolgimento del mandato. Tale fondo sarebbe utilizzabile per il rimborso di spese per le quali siano presentati adeguati documenti giustificativi o per la copertura di spese, tra cui quelle telefoniche, sostenute per conto del parlamentare dall'amministrazione della Camera di appartenenza. La nostra proposta stabilisce per tale fondo il limite massimo di 1.000 euro mensili.

Per quanto riguarda i collaboratori, prevediamo che a ciascun parlamentare venga assegnato un fondo per i collaboratori fino all'importo massimo di 3.500 euro mensili. Come già previsto dalla citata proposta di legge, il pagamento della

retribuzione dei collaboratori nonché l'assolvimento dei relativi oneri fiscali e previdenziali dovranno essere eseguiti in nome del parlamentare dall'amministrazione della Camera di appartenenza, fatta salva la natura fiduciaria del rapporto di lavoro tra il membro del Parlamento e il suo collaboratore, fondato sull'accordo delle parti, nel rispetto della normativa vigente, e fermo restando che tale rapporto di lavoro non dà luogo ad alcun rapporto di impiego o di servizio tra il collaboratore e l'amministrazione della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica. Proponiamo che sia introdotto il principio per cui non possono svolgere le funzioni di collaboratore parlamentare i congiunti del membro del Parlamento fino al quarto grado.

Il fondo di 3.500 euro mensili per la retribuzione dei collaboratori può apparire non così esiguo nell'ottica del contenimento dei costi. Tale importo, tuttavia, è di molto inferiore rispetto a quello messo a disposizione dei parlamentari di altri Stati europei, senza contare che i collaboratori rappresentano un ausilio prezioso e indispensabile per poter svolgere in modo efficace il mandato rappresentativo.

Al fine del contenimento dei costi, la nostra proposta prevede altresì di ridurre la dotazione trasferita attualmente dalle Camere ai Gruppi parlamentari. Com'è noto, ai Gruppi parlamentari, per l'esplicazione delle loro funzioni, è assicurata, oltre alla disponibilità di locali e attrezzature, una dotazione a carico del bilancio di ciascuna Camera, differenziata in relazione alla consistenza numerica dei Gruppi stessi. Nella passata legislatura, l'ammontare del trasferimento complessivo ai Gruppi parlamentari della Camera previsto per il 2012 è stato pari a 35.450.000 euro, con una diminuzione del 2,21 per cento rispetto all'anno precedente. Al Senato, l'importo previsto per il 2012 è stato pari a 21.550.000 euro. Il totale complessivo per le due Camere è risultato pari a circa 57 milioni di euro. Per il 2013 la dotazione per la Camera è stata ridotta a euro 32.630.000. Noi proponiamo di ridurre ulteriormente la do-

tazione complessiva per le due Camere fissandone il limite massimo a 40 milioni di euro annui. Al termine della legislatura o in caso di scioglimento del Gruppo, i contributi che eventualmente non siano stati interamente spesi dovranno essere restituiti all'amministrazione della Camera presso la quale il Gruppo è costituito.

Infine, come già previsto da una precedente proposta di legge, sono inserite rigorose regole di trasparenza sui modi d'impiego delle risorse messe a disposizione dei deputati, dei senatori e dei Gruppi parlamentari. Riteniamo infatti che il principio della trasparenza debba porsi come cardine di qualsiasi azione che il Parlamento intenda attuare per riacquistare credibilità e ristabilire un rapporto di fiducia con l'opinione pubblica. Per questo motivo proponiamo che il bilancio delle risorse messe a disposizione di ciascun parlamentare, con indicazione dei benefici aggiuntivi riconosciuti per lo svolgimento di incarichi in organi interni delle Camere, insieme con i nomi, il *curriculum* e i recapiti dei suoi collaboratori e con i giustificativi delle spese portate a rimborso, sia pubblicato in forma telematica nel sito *internet* della Camera di appartenenza, nella pagina del parlamentare stesso.

Parimenti, proponiamo che sia stabilito per legge che i Gruppi parlamentari devono pubblicare nel loro sito *internet*, oltre allo statuto adottato, il rendiconto di esercizio approvato dall'assemblea del Gruppo, riportante ogni spesa coperta con fondi tratti dai bilanci delle Camere.

Al fine del contenimento dei costi, la nostra proposta prevede inoltre (articolo 7) che i servizi di ristorazione e tutti gli altri servizi offerti presso le sedi parlamentari non possano comportare per il bilancio di ciascuna Camera oneri finanziari superiori all'importo dei ricavi derivanti dai pagamenti effettuati dai fruitori e che ai membri del Parlamento cessati dalla carica, compresi coloro i quali hanno ricoperto incarichi interni delle Camere, non siano riconosciute dotazioni individuali di personale, sedi o servizi, né benefici ulteriori, ad eccezione dell'indennità

di fine mandato, del vitalizio eventualmente maturato prima del 10 gennaio 2012 e del trattamento pensionistico previsto a partire da tale data.

La nostra proposta, infine, stabilisce, come già disposto dalla sopra menzionata proposta di legge presentata nella passata legislatura, un sistema di sanzioni. Attualmente il controllo interno delle Camere è volto a certificare eventuali inesattezze o irregolarità che abbiano portato ad addebitare erroneamente ai fondi messi a disposizione di ciascun parlamentare o dei Gruppi spese non ammesse al rimborso in quanto non riconducibili allo svolgimento del mandato in base ai criteri previsti dagli Uffici di Presidenza delle Camere medesime. In questo caso si prevede che le somme in questione vengano recuperate sottraendole dal trattamento economico complessivo spettante al singolo parlamentare o al Gruppo che abbia compiuto l'irregolarità. Nel caso di reiterato addebito di spese non ammesse al rimborso sui fondi per lo svolgimento del mandato o qualora siano state riscontrate false documentazioni, l'Ufficio di Presidenza della Camera di appartenenza deve sottoporre i bilanci del gruppo o del singolo parlamentare al controllo di regolarità della Corte dei conti e, al termine del controllo, deve applicare una sanzione pari almeno al doppio delle somme poste impropriamente a carico dei fondi per l'esercizio del mandato. Grazie alle regole di trasparenza introdotte dalla nostra proposta, che prevedono la pubblicazione telematica di tutte le spese sostenute e della relativa documentazione, si avrà un doppio controllo sia da parte delle Camere sia da parte di chiunque voglia effettuarlo.

Concludendo, la presente proposta di legge riduce innanzitutto l'indennità (lorda

e netta) attribuita ai parlamentari, assegna la diaria solo in relazione alle giornate di effettiva attività parlamentare, escludendo dalla sua fruizione i residenti nella provincia di Roma, con l'effetto di ridurre di più del 30 per cento i costi a carico delle Camere. Ridimensiona l'entità dei fondi per le spese generali, che, per poter essere rimborsate, dovranno essere dettagliatamente documentate, e trasferisce alle amministrazioni delle Camere la gestione delle risorse per i collaboratori parlamentari, definendo il limite di spesa. La nostra proposta lascia sostanzialmente invariati gli oneri aggiuntivi rispetto all'indennità, connessi all'attività del singolo membro del Parlamento, ma stabilisce criteri di trasparenza evitando che tali fondi vengano assegnati in modo generalizzato e senza un controllo sull'effettivo utilizzo degli stessi. Al fine di inviare un forte segnale della nostra volontà di ridurre i costi della politica, proponiamo infine la decurtazione della dotazione assegnata ai Gruppi parlamentari, fissando il limite massimo annuo di 40 milioni di euro per le due Camere.

Siamo consci che i risparmi previsti dalla nostra proposta non sono risolutivi in termini quantitativi: un ridimensionamento significativo dei costi del Parlamento può venire soltanto dalla riduzione del numero dei parlamentari, da una riforma del nostro sistema bicamerale e da una riduzione complessiva dei costi della macchina istituzionale. Riteniamo tuttavia che quest'iniziativa possa rappresentare un importante segnale della volontà di affrontare in modo serio e rigoroso il tema della riduzione dei costi della politica e costituire un primo passo verso una riforma che investa tutte le sedi rappresentative.

- Trattamento economico dei deputati in Italia e nei sei paesi presi in considerazione dalla Commissione

ELEMENTI	ITALIA		FRANCIA		GERMANIA		SPAGNA		PAESI BASSI		BELGIO		AUSTRIA	
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m)	(n)
INDENNITÀ PARLAMENTARE Importo lordo mensile	11.283,3	7.100,2 (20% #)	7.668,0	2.813,9	8.503,9	7.374,0	8.160,0							
DIARIA Diaria mensile/indennità di residenza	3.503,1 (#)	Alloggio a tariffe agevolate in residence di proprietà Assemblea	3.984,4 (#)	1.823,9 eletti fuori Madrid, 870,56 eletti di Madrid	1.638,6 (importo max)	Non prevista	Vedi spese rappresentanza							
VIAGGIO Circolazione	Libera circolazione Ferroviaria, autostradale, marittima, aerea	Carta ferroviaria +40 viaggi a/r tra il collegio e Parigi +6 viaggi a/r fuori collegio	Ferroviaria + rimborso per i voli domestici a piè di lista	Diaria 150 € al giorno per viaggi all'estero, 120 € viaggi interni	Treno in prima classe, auto privata 0,37 € al km se non esistono mezzi pubblici; se sì, solo 0,09 € al km	Ferroviaria, autostradale, marittima, aerea	Vedi spese rappresentanza							
TRASPORTO Valori mensili	1.331,7 (#)	Utilizzo di vetture di servizio o rimborso a piè di lista	Utilizzo di vetture di servizio all'interno di Berlino	Rimborso 0,25 € per km, 250 € mese ticket taxi	27,7 (i)	Non prevista	L'autovettura è prevista solo per il Presidente e i due Vice Presidenti							
SPESE DI SEGRETERIA E DI RAPPRESENTANZA Spese di rappresentanza (mensili)	3.690 € erogato al gruppo parlamentare del deputato	6.412,0 (#)	Plafond max 1.000€ +255 € annui per il neo deputato per il primo anno	Plafond max 1.000€ (m)	203,6 (#)	1.892,5 (#)	489,1 (o)							
Spese telefoniche mensili	258,2 (#)	Plafond max 416 € (#)	Vedi spese rappresentanza	Informazione non disponibile	33,0 (importo max)	Vedi spese rappresentanza	Vedi spese rappresentanza							
Dotazione informatica mensile	41,7 (#)	Informazione non disponibile	Informazione non disponibile	l-pad e telefoni portatili di servizio	Telefoni portatili di servizio	Vedi spese rappresentanza	Vedi spese rappresentanza							
COLLABORATORI DEI DEPUTATI Valori mensili	Rientra tra le spese di rappresentanza	Max 9.138 € mensili linea credito; se non usata si restituisce	I collaboratori sono pagati dal Parlamento (€ 14.712 lordi)	Informazione non disponibile	Informazione non disponibile	Il collaboratore è dipendente della Camera	Il collaboratore è dipendente della Camera (max € 2.387 lordi)							

Fonte: Ambasciate; per l'Italia documentazione fornita dal Parlamento; per il Belgio elaborazioni su documentazione riferita al 2009 fornita da Ambasciate

(a) Valore 2011, è composta per 12 mensilità, è soggetta a tassazione (20% #), e 165,44 come indennità di residenza soggetta a tassazione e prelievo contributivo

(b) Valore in vigore da luglio 2010; indennità totale comprendente 220 € erogati come indennità di funzione, esenti da imposte (20% #), e 165,44 come indennità di residenza soggetta a tassazione e prelievo contributivo

(c) Valore riferito al 2011; include le quote mensili dell'indennità esente e di quella di fine anno

(d) Valori riferiti al triennio 2009-2011

(e) Valori validi nel triennio 2011-2013; esentasse e forfettario; nel 2010 pari a 4.003,11

(f) Per i trasferimenti inferiori a 100 Km la cifra mensile è di 1.107,90

(g) Importo massimo

(h) Valido per triennio 2011-2013 somma esentasse ed erogata in forma forfettaria; nel 2010 pari a 4.190 €

(i) Somma erogata sotto forma di assegni ad hoc e non in contanti

(j) Somma erogata sotto forma di assegni ad hoc e non in contanti

(k) Importo lordo mensile; esentasse e forfettario; nel 2010 pari a 4.003,11

(l) Importo lordo mensile; esentasse e forfettario; nel 2010 pari a 4.003,11

(m) Rapporto di lavoro dei collaboratori viene gestito dal Parlamento

(n) Esente da imposta

(o) Forfatti

Fonte: Attività e risultati della Commissione sul livellamento retributivo Italia-Europa. Relazione al 31 dicembre 2011, p. 16.

**RIEPILOGO DELLE INDENNITÀ E DEI CONTRIBUTI PREVISTI
PER I PARLAMENTARI**

	Camera 2012	Senato 2012	Proposta per Camera e Senato (1)
Indennità lorda per 12 mensilità (2)	10.435	10.385,31	7.106 (3)
Diaria (4)	3.500	3.500	1.600
Viaggi (5)	1.200	Rimborso	Rimborso
Fondo spese generali e x esercizio mandato inclusi collaboratori (6)	3.948	3.740	1.000
Fondo collaboratori (7)			3.500 <i>(liquidato direttamente dall'Amministrazione)</i>
TOTALE LORDO PER IL PARLAMENTO	19.083	17.625,31	13.206
Contributi per i Gruppi (8)	35.450.000 <i>(32.630.000 nel 2013)</i>	21.550.000	40.000.000

NOTE

(1) I valori indicati sotto la voce « Proposta per Camera e Senato » sono da intendersi come limite massimo.

(2) Sull'indennità lorda dei parlamentari sono effettuate ritenute previdenziali per l'assegno di fine mandato e per la pensione (pari a circa 784 euro), oltre che per l'assistenza sanitaria integrativa (527 euro).

Per il triennio 2011-2013, l'indennità è stata ridotta nelle misure del 10 per cento per la parte eccedente 90.000 euro e del 20 per cento per la parte eccedente 150.000 euro lordi annui. Tale riduzione è raddoppiata per i parlamentari che svolgono un'attività lavorativa per la quale percepiscono un reddito eguale o superiore al 15 per cento dell'indennità parlamentare. Un'ulteriore riduzione dell'indennità è stata deliberata dall'Ufficio di Presidenza in data 30 gennaio 2012. Da ultimo, il 20 settembre 2012, l'Ufficio di Presidenza ha deliberato la stabi-

lizzazione, fino a tutto il 2015, delle misure di riduzione dell'indennità parlamentare e di sospensione del suo adeguamento.

La presente proposta di legge prevede che le indennità aggiuntive riconosciute ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica non possono superare l'80 per cento dell'indennità di base, mentre quelle riconosciute ai membri del Parlamento per lo svolgimento di incarichi interni delle Camere non possono in ogni caso superare, nel loro complesso, il 50 per cento del medesimo importo.

(3) Il valore riportato corrisponde allo stipendio annuale di 85.277 euro, diviso per dodici mensilità, previsto per un professore ordinario di università a tempo pieno, classe 14/2, escluse la tredicesima mensilità, l'indennità integrativa speciale e l'assegno aggiuntivo, secondo le tabelle stipendiali in vigore con decorrenza dal 1° gennaio 2010.

(4) Alla Camera dei deputati, la diaria viene decurtata di 206,58 euro per ogni giorno di assenza dalle sedute dell'Assemblea e fino a 500 euro mensili in relazione alla percentuale di assenze dalle sedute delle Commissioni. Al Senato della Repubblica esiste un sistema simile. La diaria viene liquidata anche per i mesi in cui non ci sono sedute e anche ai parlamentari residenti in Roma e provincia. Noi proponiamo che la diaria venga corrisposta entro un limite massimo di 200 euro al giorno, per i soli giorni di seduta in cui il parlamentare risulta presente, e che non venga erogata ai parlamentari residenti in Roma e provincia. Le somme indicate riguardo alla proposta di legge sono frutto di stime sul numero mensile medio di sedute, distribuite su dodici mesi, tenendo conto delle festività.

(5) Per i deputati è ancora previsto un contributo forfetario, con lievi differenze a seconda della distanza dal luogo di residenza, « per raggiungere l'aeroporto più vicino ». La nostra proposta lo abolisce e prevede che sia l'amministrazione parlamentare a liquidare il pagamento alle compagnie di trasporto, per i viaggi effettuati nel territorio nazionale dai parlamentari, che a questo fine dispongono di una tessera individuale. La nostra proposta precisa che il rimborso da parte delle Camere è condizionato a un'autocertificazione attestante che i viaggi sono stati effettuati per lo svolgimento del mandato e che è stata scelta per essi la tariffa più bassa disponibile.

(6) Per i deputati è ancora previsto (come in passato anche per i senatori) un contributo forfetario per le spese telefoniche, pari a 258 euro mensili, incluso qui nella voce delle spese generali. Alla Camera è previsto un rimborso delle spese per l'esercizio del mandato che è corrisposto direttamente a ciascun deputato con le seguenti modalità: per un importo pari al 50 per cento forfetariamente; per un importo fino a un massimo del 50 per cento a titolo di rimborso per specifiche categorie di spese che devono esser attestate: collaboratori (sulla base di una dichiarazione di assolvimento degli obblighi previsti dalla legge, corredata di copia del contratto, con attestazione di conformità sottoscritta da un professionista); consulenze, ricerche, gestione dell'ufficio, utilizzo delle reti pubbliche di consultazione di

dati, convegni a sostegno delle attività politiche. Al Senato è previsto un rimborso forfetario mensile delle spese generali (1.650 euro) che sostituisce e assorbe i preesistenti rimborsi per le spese accessorie di viaggio e per le spese telefoniche. Il rimborso delle spese per l'esercizio del mandato è per metà assoggettato a rendicontazione e per metà forfetario. È diviso in una quota mensile di euro 2.090 – sottoposta a rendicontazione quadrimestrale – e in una quota di 2.090 euro mensili che era erogata forfetariamente al Gruppo di appartenenza. A decorrere dalla XVII legislatura anche tale quota è corrisposta direttamente al senatore, in applicazione della deliberazione del Consiglio di Presidenza del 16 gennaio 2013.

(7) Il contributo per i collaboratori è attualmente sottoposto a rendicontazione successiva. Nella tabella il contributo per i collaboratori è stato incluso per l'anno 2012 nel fondo per le spese generali e per l'esercizio del mandato. La nostra proposta prevede che tale fondo sia gestito per ciascun parlamentare dall'amministrazione della Camera di appartenenza.

(8) Nelle prime due colonne sono riportati i contributi posti a bilancio trasferiti ai Gruppi parlamentari. Per quanto riguarda la Camera, la somma si riferisce al bilancio di previsione per il 2012 (Camera dei deputati, *Conto consuntivo della Camera dei deputati per l'anno finanziario 2011*, deliberato dall'Ufficio di Presidenza nella riunione del 29 marzo 2012 – Doc. VIII, n. 9, p. 50). Per quanto riguarda il Senato, si riferisce al bilancio di previsione per l'esercizio 2012 (*Progetto di bilancio interno del Senato per l'anno finanziario 2012*, deliberato dal Consiglio di Presidenza nella riunione del 25 luglio 2012 – Doc. VIII, n. 10, p. 37). Il contributo totale per le due Camere previsto per il 2012 è stato pari a 57.000.000 euro. La dotazione per la Camera nel 2013 è stata ridotta a 32.630.000 euro (Camera dei deputati, *Progetto di bilancio della Camera dei deputati per l'anno finanziario 2013*, deliberato dall'Ufficio di Presidenza – Doc. VIII, n. 2). La presente proposta di legge prevede di ridurre ulteriormente il contributo ai Gruppi parlamentari fissando un limite massimo annuo di 40 milioni di euro per le due Camere.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Indennità).

1. L'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è sostituito dal seguente:

« ART. 1. — 1. L'indennità spettante, a norma dell'articolo 69 della Costituzione, ai membri del Parlamento per garantire il libero svolgimento del mandato è regolata dalla presente legge. Essa, al lordo delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali e assistenziali, è stabilita in una somma pari alla retribuzione spettante ai professori ordinari d'università, con rapporto a tempo pieno, appartenenti alla I fascia, classe 14/2, escluse la tredicesima mensilità, l'indennità integrativa speciale, l'assegno aggiuntivo, ed altri eventuali futuri emolumenti assimilabili a questi.

2. Le indennità aggiuntive riconosciute ai Presidenti delle Camere non possono comunque superare, complessivamente, l'80 per cento dell'importo di cui al comma 1. Le indennità aggiuntive riconosciute ai membri del Parlamento per lo svolgimento di altri incarichi interni delle Camere non possono comunque superare, complessivamente, il 50 per cento del medesimo importo ».

ART. 2.

(Diaria).

1. L'articolo 2 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è sostituito dal seguente:

« ART. 2. — 1. A titolo di rimborso delle spese di soggiorno, ai membri del Parlamento è assegnata una diaria di importo non superiore a 200 euro al giorno. Incrementi triennali successivi possono essere disposti dagli Uffici di presidenza di ciascuna Camera entro il limite stabilito al primo periodo, aumentato in misura pari

alla variazione dell'indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevata dall'Istituto nazionale di statistica con riferimento al triennio precedente.

2. La diaria è liquidata per le sole giornate in cui si sono svolte sedute dell'Assemblea o delle Commissioni e in cui il membro del Parlamento è risultato presente. La diaria non spetta ai membri del Parlamento residenti nella città o nella provincia di Roma ».

ART. 3.

(Copertura delle spese di viaggio).

1. Ai fini dello svolgimento del mandato rappresentativo, ai membri del Parlamento è garantita la copertura delle spese di viaggio per i percorsi compiuti nel territorio nazionale con mezzi di trasporto pubblico e il rimborso dei pedaggi autostradali documentati per i percorsi compiuti nel medesimo territorio con mezzi privati. Per tutti i viaggi effettuati, i membri del Parlamento devono scegliere, nell'ambito delle alternative disponibili, la tariffa più conveniente e meno onerosa per i bilanci delle Camere. Per i membri del Parlamento eletti all'estero, la copertura e il rimborso di cui al primo periodo sono estesi, alle medesime condizioni, anche al percorso internazionale necessario per il trasferimento dal luogo estero di residenza alla città di Roma.

2. La copertura delle spese di viaggio per i percorsi compiuti nel territorio nazionale con mezzi di trasporto pubblico, di cui al comma 1, è garantita mediante tessere riservate all'uso personale dei membri del Parlamento e convenzioni stipulate dalle amministrazioni del Senato della Repubblica e dalla Camera dei deputati con vettori e agenzie di viaggio, che prevedano il pagamento diretto dei relativi oneri da parte della Camera alla quale appartiene il titolare.

3. Il riepilogo trimestrale delle spese di viaggio effettuate da ciascun membro del Parlamento coperte o rimborsate dalla

Camera alla quale egli appartiene è sottoscritto dall'interessato, che vi allega una breve relazione nella quale indica gli scopi ed espone l'attinenza dei viaggi effettuati ai fini dell'esercizio del mandato e dichiara che per gli stessi è stata scelta la tariffa più conveniente nell'ambito delle alternative disponibili.

4. Il diritto alla copertura e al rimborso delle spese di viaggio ai sensi del presente articolo non spetta per i viaggi effettuati dopo la cessazione del mandato parlamentare.

ART. 4.

(Fondo per i collaboratori parlamentari).

1. Ciascun membro del Parlamento dispone di un fondo per la retribuzione dei collaboratori parlamentari, nel limite di importo di 3.500 euro mensili. Incrementi triennali successivi del predetto importo sono disposti dagli Uffici di presidenza delle due Camere in misura pari alla variazione dell'indice generale delle retribuzioni contrattuali rilevata dall'Istituto nazionale di statistica con riferimento al triennio precedente.

2. Il rapporto di lavoro tra il membro del Parlamento e i suoi collaboratori ha natura fiduciaria ed è fondato sull'accordo delle parti, nel rispetto della normativa vigente in materia di contratti di lavoro subordinato, di collaborazione, ai sensi degli articoli 61 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, ovvero di lavoro autonomo. Salvo diverso accordo tra le parti, il rapporto di lavoro ha durata commisurata a quella della legislatura.

3. I rapporti di lavoro di cui al presente articolo non danno luogo ad alcun rapporto di impiego o di servizio tra i collaboratori parlamentari e le amministrazioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

4. Non possono svolgere l'incarico di collaboratore parlamentare il coniuge, i parenti e gli affini del membro del Parlamento fino al quarto grado.

5. Gli Uffici di presidenza delle due Camere disciplinano il pagamento diretto della retribuzione dei collaboratori dei membri del Parlamento da parte dell'amministrazione della Camera di appartenenza, la quale provvede anche all'assolvimento dei relativi oneri fiscali e previdenziali, dopo aver acquisito copia del contratto e del *curriculum* del collaboratore parlamentare, al fine di garantire la loro pubblicazione ai sensi dell'articolo 8, comma 2. La responsabilità dell'amministrazione della Camera di appartenenza è circoscritta all'erogazione della retribuzione, dovuta in base al contratto stipulato tra il parlamentare e il collaboratore, nonché all'adempimento degli oneri accessori.

ART. 5.

(Rimborso delle spese generali).

1. A ciascun membro del Parlamento è assegnato un fondo per le spese generali connesse con lo svolgimento del mandato e il mantenimento dei rapporti con l'elettorato per un importo non superiore a 1.000 euro mensili. Incrementi triennali successivi sono disposti dagli Uffici di presidenza delle due Camere in misura pari alla variazione dell'indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevata dall'Istituto nazionale di statistica con riferimento al triennio precedente.

2. Gli importi del fondo di cui al comma 1 sono erogati per il rimborso delle spese per le quali siano presentati adeguati documenti giustificativi, ovvero sono impiegati a copertura di spese, comprese le spese telefoniche, sostenute per conto del parlamentare dall'amministrazione della Camera di appartenenza.

ART. 6.

(Gruppi parlamentari).

1. La dotazione complessiva annuale assegnata ai Gruppi parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica non può superare l'importo di 40.000.000 di euro.

ART. 7.

(Esclusione di privilegi).

1. I servizi di ristorazione e tutti gli altri servizi offerti presso le sedi delle due Camere non possono comportare, per il bilancio di ciascuna Camera, oneri finanziari superiori all'importo dei ricavi derivanti dai pagamenti effettuati dai fruitori.

2. Ai membri del Parlamento cessati dalla carica, compresi coloro i quali hanno ricoperto incarichi interni delle Camere, non sono riconosciute dotazioni individuali di personale, sedi o servizi, né benefici ulteriori, ad eccezione dell'indennità di fine mandato, del vitalizio eventualmente maturato prima del 10 gennaio 2012 e del trattamento pensionistico previsto a partire da tale data.

ART. 8.

(Economie, trasparenza e controlli).

1. Le somme iscritte nei bilanci di ciascuna Camera per il finanziamento dei fondi di cui agli articoli 4, 5 e 6, che non risultano impegnate entro il termine della legislatura, sono portate in economia e restituite al bilancio dello Stato.

2. Nella pagina personale di ciascun membro del Parlamento, all'interno del sito *internet* della Camera di appartenenza, sono pubblicati, con aggiornamenti trimestrali a cura dell'amministrazione della medesima Camera:

a) il complesso delle indennità riconosciute al membro del Parlamento ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, al lordo e al netto delle trattenute fiscali, previdenziali e assistenziali;

b) il numero di giorni per i quali, nel corso del trimestre, il parlamentare è risultato presente e ha ottenuto il riconoscimento della diaria, ai sensi dell'articolo 2 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge;

c) il riepilogo trimestrale delle spese di viaggio attinenti allo svolgimento del mandato e coperte o rimborsate dalla Camera di appartenenza ai sensi dell'articolo 3;

d) il nome, i recapiti, il *curriculum* e il contratto dei collaboratori del membro del Parlamento, di cui all'articolo 4;

e) il riepilogo semestrale delle spese generali rimborsate al membro del Parlamento ai sensi dell'articolo 5 e i relativi documenti giustificativi.

3. Nella pagina di ciascun Gruppo parlamentare, all'interno del sito *internet* della Camera presso la quale è costituito, sono pubblicati oltre allo statuto, in cui sia indicato l'organo competente ad approvare il rendiconto di gestione e l'organo responsabile per la gestione delle attività economiche, il rendiconto di gestione approvato dall'assemblea del Gruppo riportante ogni spesa coperta con fondi tratti dai bilanci delle Camere, oltre agli estremi dei mandati di pagamento, assegni e bonifici bancari, con aggiornamenti trimestrali a cura dell'amministrazione della medesima Camera.

4. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere definiscono i criteri per il riconoscimento delle spese di viaggio e delle spese generali rimborsabili ai sensi degli articoli 3 e 5 nonché le modalità del controllo interno sui documenti giustificativi, e applicano le sanzioni previste dai commi 5 e 6 del presente articolo.

5. Qualora sia accertata l'irregolare imputazione di spese non rimborsabili a carico dei fondi assegnati a ciascun membro del Parlamento, le somme indebitamente erogate sono recuperate mediante detrazione dal trattamento economico complessivo ad esso spettante. Qualora sia accertata l'irregolare imputazione di spese non rimborsabili a carico dei fondi assegnati ai Gruppi parlamentari, le somme indebitamente erogate sono recuperate mediante detrazione proporzionale dal fondo assegnato al Gruppo parlamentare.

6. Qualora siano accertate reiterate irregolarità nell'imputazione di spese non

rimborsabili a carico dei fondi assegnati a ciascun membro del Parlamento o ai Gruppi parlamentari, l'Ufficio di Presidenza della Camera di appartenenza sottopone le note di spesa presentate dal membro del Parlamento ovvero i bilanci del Gruppo interessato al controllo di regolarità della Corte dei conti, che verifica il corretto utilizzo delle risorse ad essi conferite. A conclusione del controllo, sulla base del referto della Corte dei conti, l'Ufficio di Presidenza irroga una sanzione pecuniaria compresa tra il doppio e il triplo degli importi che sono stati indebitamente posti a carico dei fondi assegnati al membro del Parlamento o al Gruppo parlamentare.

ART. 9.

(Applicazione).

1. Gli Uffici di presidenza delle due Camere adottano le disposizioni necessarie per l'attuazione degli articoli da 1 a 8.

2. Agli articoli da 1 a 8 è data applicazione in sede di predisposizione dei bilanci del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati relativi agli anni finanziari successivi a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

€ 1,00



17PDL0019320